

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio 494 Atti

Regione Puglia Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. 26 del 14/03/2017

disposizione in materia di tassa automobilistica per i veicoli di proprietà del volontariato di protezione civile







5,

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

Schema di Disegno di Legge Regionale

"Disposizioni in materia di tassa automobilistica per i veicoli di proprietà del volontariato di protezione civile"

Oggetto: Relazione di accompagnamento

Il territorio della Regione Puglia è interessato da vari rischi sia naturali che antropici, quali il rischio idraulico, idrogeologico, sismico, da incendio, da inquinamento, chimico, sanitario, ambientale. Affrontare le emergenze in conseguenza dei predetti rischi è un'attività di protezione civile svolta a sistema con tutte le componenti individuate dalla legge statale 225/92. Il volontariato è una componente fondamentale e imprescindibile del sistema di protezione civile. Il ruolo del volontariato nel gestire le emergenze attua quella funzione di supporto che la Sala Operativa regionale presso la Sezione Protezione Civile attiva per prima. La Regione Puglia supporta tale funzione secondo quanto previsto della legge statale 225/92, dalla legge regionale 7/2014 e il regolamento regionale di recente approvazione. Nell'ottica di supportare tale funzione si pone il disegno di legge per l'esenzione della tassa automobilistica dei veicoli di proprietà delle associazioni e gruppi comunali di volontariato con il fine di agevolare economicamente la gestione di tutti i veicoli in capo alle associazioni di volontariato che contribuiscono alla costituzione e alla formazione della Colonna Mobile Regionale. La proposta di esenzione è rivolta esclusivamente al volontariato iscritto nell'Elenco regionale del volontariato di protezione civile istituito presso la Sezione Protezione Civile regionale.

Presumibilmente il mancato introito per le casse regionali ammonta a circa € 50.000,00 annui.

Il presente schema di d.d.l. è stato redatto in collaborazione con la Sezione Supporto legislativo della G.R., la quale ha effettuato contestualmente anche l'analisi del drafting e l'Analisi Tecnico-Normativa di cui all'art. 7 della L.R. n. 29/2011".

Il Vice Presidente Assessore alla Protezione Civile

Dott. Antonio Nunziante

www.regione.puglia.it www.protezionecivile.puglia.it





DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

Disposizioni in materia di tassa automobilistica per i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato della protezione civile

Art. 1

(Esenzione tassa automobilistica)

A decorrere dal 1 gennaio 2018 i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale delle associazioni e dei gruppi di volontariato di protezione civile di cui alla legge regionale 10 marzo 2014, n. 7 (Sistema regionale di protezione civile), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica.

Art. 2

(Adempimenti)

Per usufruire dell'esenzione i soggetti interessati devono presentare alla Sezione regionale competente in materia di tasse automobilistiche, specifica istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione, contenente:

- a) l'indicazione della sede e dell'iscrizione all'elenco regionale delle associazioni e gruppi comunali di volontariato di protezione civile di cui all' articolo 1;
- b) gli estremi identificativi di ogni veicolo di proprietà per cui si chiede l'esenzione, allegando copia del certificato di proprietà e copia della carta di circolazione;
- c) l'obbligo a comunicare l'eventuale trasferimento di proprietà dei veicoli, nonché qualsiasi altro evento che possa comportare la revoca dell'esenzione dal pagamento della tassa.

Art. 3

(Norma finanziaria)

Alle minori entrate derivanti dalla presente legge sul titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati), categoria 50 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore - tassa automobilistica), quantificate in euro 50 mila, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018_si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di previsione del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 3 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).

Art. 4

(Norma finale)

Dalla data di decorrenza prevista al precedente art. 1, è abrogato l'articolo 4, comma 1 quater, della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31.

